

**CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC**

**CAPITOLATO D'ONERI DELLA GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SYSTEM MANAGEMENT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

**ID 2710**

<b>1. PREMESSE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. PIATTAFORMA TELEMATICA .....</b>	<b>5</b>
2.1 Il sistema telematico di negoziazione .....	5
2.2 Dotazioni tecniche.....	6
2.3 Identificazione.....	7
2.4 Gestore del sistema .....	7
<b>3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....</b>	<b>8</b>
3.1 Documenti di gara .....	8
3.2 Chiarimenti .....	8
<b>4. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....</b>	<b>9</b>
4.1 Verifiche ispettive .....	12
4.2 Durata .....	13
4.3 Revisione prezzi .....	13
4.4 Modifiche del contratto in fase di esecuzione .....	13
<b>5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....</b>	<b>13</b>
<b>6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE .....</b>	<b>14</b>
<b>7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....</b>	<b>16</b>
7.1 Requisiti di idoneità professionale .....	16
7.2 Requisito di capacità economica e finanziaria .....	17
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale .....	17
7.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE .....	18
7.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili.....	18
<b>8. AVVALIMENTO .....</b>	<b>18</b>
<b>9. SUBAPPALTO .....</b>	<b>20</b>
<b>10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE .....</b>	<b>20</b>
<b>11. GARANZIA PROVVISORIA.....</b>	<b>21</b>
<b>12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....</b>	<b>23</b>
<b>13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....</b>	<b>24</b>
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta.....	24
<b>14. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI .....</b>	<b>26</b>
<b>15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>27</b>
15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura .....	28
15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) .....	29
15.3 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale	32
15.4 Documentazione in caso di avvalimento.....	32
15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati .....	32
15.6 Documentazione a corredo .....	33
<b>16. OFFERTA TECNICA .....</b>	<b>33</b>
<b>17. OFFERTA ECONOMICA.....</b>	<b>36</b>
<b>18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>37</b>
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica .....	37
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica .....	42
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica .....	45
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi .....	45
<b>17. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....</b>	<b>46</b>

18.	<i>SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA</i> .....	46
19.	<i>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE</i> .....	47
20.	<i>VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</i> .....	48
21.	<i>VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</i> .....	48
22.	<i>AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA</i> .....	49
	22.1 Documenti per la stipula .....	51
	22.2 Garanzia definitiva.....	53
23.	<i>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</i> .....	54
24.	<i>CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</i> .....	54
25.	<i>ACCESSO AGLI ATTI</i> .....	55
26.	<i>INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i> .....	55

## CAPITOLATO D'ONERI

### GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SYSTEM MANAGEMENT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2710

#### 1. PREMESSE

Con determina a contrarre del 03/03/2024, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha deliberato di bandire una gara per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di servizi di System Management per le Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente (di seguito, per brevità "Amministrazioni").

La presente procedura è conforme ai criteri relativi al principio "*Do No Significant Harm*" (DNSH), di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852, così come declinato nella circolare n. 22 del 14 maggio 2024 della Ragioneria Generale di Stato.

***Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i Criteri DNSH di cui alla Circolare n. 22 del 14 maggio 2024 emessa da RGS: [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare\\_n\\_22\\_2024/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/)***

La presente procedura è finalizzata all'affidamento di un Accordo Quadro, con più operatori economici ai sensi dell'art. 59 comma 4, lett. c) del Codice e dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009.

L'affidamento dei Contratti Esecutivi avverrà da parte delle Amministrazioni:

- a condizioni tutte fissate, senza riaprire il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro, tramite Ordine di Fornitura (ODF);
- riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro, tramite Appalto Specifico (AS).

La scelta se alcune delle prestazioni sopra indicate e meglio descritte nel Capitolato Tecnico Speciale debbano essere acquisite a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all'Accordo Quadro avviene in base ai criteri oggettivi indicati al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico Generale.

\*\*\*

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica (di seguito anche Sistema) accessibile all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del Bando nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (nel seguito BDNCP).

Il luogo di svolgimento del servizio è: codice NUTS IT, CIG B2094754F1

#### **Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.11. 2012.**

Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall'art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 n. 296, il Fornitore che esegue l'Appalto Specifico è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La presente iniziativa è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro in cui le Amministrazioni contraenti potranno affidare anche Contratti Esecutivi afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

Qualora l'Amministrazione contraente rientri tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 133/2019 e l'oggetto del proprio Contratto Esecutivo sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della citata Legge, il Contratto Esecutivo dovrà essere affidato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della Legge n. 133/2019 stessa.

La procedura è soggetta al Regolamento 2022/2560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Patrizia Bramini ferma restando l'applicazione dell'art. 15, comma 2 del Codice.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Gabriele Massarelli.

Resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla nomina del responsabile unico del progetto e del direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 114 del Codice, relativamente al singolo Contratto Esecutivo.

## **2. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **2.1 Il sistema telematico di negoziazione**

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione (di seguito, anche Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Capitolato d'Oneri e a quanto previsto nel documento denominato "Regole".

In caso di mancato funzionamento del Sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle "Regole" che costituiscono parte integrante del presente Capitolato d'Oneri, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito [Acquistinrete.it](https://www.acquistinrete.it)>Chi siamo>Come funziona al seguente link: [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma\\_comeFunziona\\_RegoleSistema.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html).

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Capitolato d'Oneri, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato d'Oneri, il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

## **2.2 Dotazioni tecniche**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Capitolato d'Oneri e nelle "Regole".

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
- III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 2.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema. L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

- 1) tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei;
- 2) per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail [useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it](mailto:useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it), tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

### 2.4 Gestore del sistema

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

### 3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

#### 3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Capitolato d'Oneri e relativi allegati:
  - a) Allegato n. 1 - Domanda di partecipazione
  - b) Allegato n. 2 - Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo
  - c) Allegato n. 3 - Dichiarazione di avvalimento
  - d) Allegato n. 4 - Facsimile dichiarazione familiari conviventi
  - e) Allegato n. 5 - Facsimile dichiarazione DPCM n.187/1991
  - f) Allegato n. 6 - Foglio di calcolo garanzie
  - g) Allegato n. 7 - Facsimile di garanzia per la stipula dell'Accordo Quadro
  - h) Allegato n. 8 - Condizioni di Assicurazione (modello per Contratti Esecutivi)
  - i) Allegato n. 9 – Schema di Relazione tecnica
  - j) Allegato n. 10 - Altre Dichiarazioni
  - k) Allegato n. 11 Parte A - "Facsimile Dichiarazione Dati titolare effettivo" e Parte B - "Facsimile Dichiarazione assenza conflitto di interessi del titolare effettivo"
  - l) Allegato n. 12 – (**alternativo rispetto al precedente allegato 11**) Facsimile dichiarazione per conto di terzi: Dati Titolare Effettivo e conflitto di interessi
  - m) Allegato n. 13 - Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4
  - n) Allegato n. 14 - Rettifica dell'offerta
  - o) Allegato n. 15 - Sovvenzioni estere
  - p) Allegato n. 16 – Facsimile nomina responsabile trattamento dati
- 3) "Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE);
- 4) Capitolato Tecnico Generale, Capitolato Tecnico Speciale e relative appendici
- 5) Schema di Accordo Quadro e relativi allegati:
  - a) Allegato n. 1 allo schema di Accordo Quadro, "Schema di Condizioni di Fornitura del Contratto Esecutivo"
  - b) Allegato n. 2 allo schema di Accordo Quadro, "Schema di Contratto Esecutivo – Appalto Specifico"
  - c) Allegato n. 3 allo schema di Accordo Quadro, "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore"
- 6) Regole Sistema di e-Procurement pubblicate sul sito Acquistinrete.it>Chi siamo>Come funziona al seguente link: [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma\\_comeFunziona\\_RegoleSistema.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html).
- 7) Patto di integrità.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sui siti indicati nel Bando di gara.

La "Request.xml" del Documento di gara unico europeo di cui al punto 3) rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro "Response.xml" del Documento di gara unico europeo.

#### 3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre il 1 luglio 2024** attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema e sui siti indicati nel Bando di gara.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.



## 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 4. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto ha ad oggetto i servizi di seguito riportati ed è previsto un unico lotto in quanto:

- un'eventuale suddivisione in lotti funzionali comporterebbe disomogeneità/disfunzionalità nell'erogazione dei servizi, poiché i diversi servizi previsti presentano caratteristiche tecnico-funzionali interdipendenti e strettamente collegate tra loro per il raggiungimento degli obiettivi di disponibilità ed efficienza dei sistemi informativi delle Amministrazioni;
- non è inoltre prevista la suddivisione in lotti geografici, poiché il mercato di riferimento è costituito da operatori di rilevanza nazionale, in grado di garantire una capillare presenza sul territorio per i servizi da erogare on site ed in possesso di Centri Servizi per l'operatività da remoto, necessari per il servizio di monitoraggio H24, attraverso i quali è possibile controllare e gestire via rete i sistemi delle Amministrazioni ovunque siano collocati.

Per consentire anche alle PMI di partecipare è stato comunque definito, per la modalità a ordine diretto, un modello di AQ multiaggiudicatario "a quote", (cfr. par. 2.2.1 del Capitolato Tecnico Generale), prevedendo un numero di aggiudicatari superiore rispetto alla precedente edizione. La presenza di quote di massimale prefissate consente un cospicuo contenimento del requisito di capacità economico-finanziaria richiesto, ampliando così le possibilità di partecipazione e, al contempo, la pluralità di aggiudicatari garantisce maggiori opportunità di aggiudicazione per le aziende di minori dimensioni.

**Tabella n. 1**

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Presidio operativo	72510000-3	P	€ 248.000.000,00
2	Supporto specialistico	72220000-3	P	€ 104.000.000,00
3	Monitoraggio H24 remoto	72510000-3	P	€ 97.900.000,00
4	Reperibilità	72510000-3	P	€ 12.896.000,00
5	Intervento extra orario	72510000-3	P	€ 37.240.000,00
<b>Importo totale a base d'asta</b>				<b>€ 500.036.000,00</b>

I prezzi unitari a base d'asta e le relative quantità sono riportati nella sottostante tabella.

**Tabella n. 2**

N°	SERVIZIO	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	QUANTITÀ STIMATA
1	Presidio Operativo	Canone annuo x FTE per la figura professionale "ICT Operation Manager"	100.000,00 €	120
2		Canone annuo x FTE per la figura professionale "ICT Security Manager"	100.000,00 €	80
3		Canone annuo x FTE per la figura professionale "System Architect"	80.000,00 €	200
4		Canone annuo x FTE per la figura professionale "Technical Specialist"	60.000,00 €	800
5		Canone annuo x FTE per la figura professionale "Network Specialist"	60.000,00 €	400
6		Canone annuo x FTE per la figura professionale "ICT Security Specialist"	60.000,00 €	200
7		Canone annuo x FTE per la figura professionale "Database Administrator"	60.000,00 €	400
8		Canone annuo x FTE per la figura professionale "System Administrator"	60.000,00 €	1.400
9		Canone annuo x FTE per la figura professionale "Technical Agent"	50.000,00 €	400
10	Supporto Specialistico	Tariffa giornaliera per la figura professionale "ICT Security Manager"	500,00 €	16.000
11		Tariffa giornaliera per la figura professionale "Project Manager"	400,00 €	16.000
12		Tariffa giornaliera per la figura professionale "Systems Architect"	400,00 €	32.000
13		Tariffa giornaliera per la figura professionale "Technical Specialist"	300,00 €	96.000
14		Tariffa giornaliera per la figura professionale "Network Specialist"	300,00 €	48.000
15		Tariffa giornaliera per la figura professionale "ICT Security Specialist"	300,00 €	32.000
16		Tariffa giornaliera per la figura professionale "Database Administrator"	300,00 €	48.000
17		Tariffa giornaliera per la figura professionale "System Administrator"	300,00 €	32.000
18	Monitoraggio H24 da remoto	Canone annuo x server logico fascia base (da 1 a 300 server)	421,00 €	125.000

19		Canone annuo x server logico fascia media (da 301 a 600 server)	379,00 €	75.000
20		Canone annuo x server logico fascia alta (oltre 600 server)	337,00 €	50.000
21	Reperibilità	Tariffa giornaliera notturna per la figura professionale di "Systems Architect"	40,00 €	16.000
22		Tariffa giornaliera notturna per la figura professionale di "Technical Specialist"	30,00 €	64.000
23		Tariffa giornaliera notturna per la figura professionale di "Network Specialist"	30,00 €	32.000
24		Tariffa giornaliera notturna per la figura professionale di "ICT Security Specialist"	30,00 €	16.000
25		Tariffa giornaliera notturna per la figura professionale di "Database Administrator"	30,00 €	32.000
26		Tariffa giornaliera notturna per la figura professionale di "System Administrator"	30,00 €	112.000
27		Tariffa giornaliera festiva per la figura professionale di "System Architect"	80,00 €	4.400
28		Tariffa giornaliera festiva per la figura professionale di "Technical Specialist"	60,00 €	17.600
29		Tariffa giornaliera festiva per la figura professionale di "Network Specialist"	60,00 €	8.800
30		Tariffa giornaliera festiva per la figura professionale di "ICT Security Specialist"	60,00 €	4.400
31		Tariffa giornaliera festiva per la figura professionale di "Database Administrator"	60,00 €	8.800
32		Tariffa giornaliera festiva per la figura professionale di "System Administrator"	60,00 €	30.800
33	Interventi fuori orario	Tariffa oraria per la figura professionale di "System Architect"	65,00 €	40.000
34		Tariffa oraria per la figura professionale di "Technical Specialist"	49,00 €	160.000
35		Tariffa oraria per la figura professionale di "Network Specialist"	49,00 €	80.000
36		Tariffa oraria per la figura professionale di "ICT Security Specialist"	49,00 €	40.000
37		Tariffa oraria per la figura professionale di "Database Administrator"	49,00 €	80.000

38		Tariffa oraria per la figura professionale di "System Administrator"	49,00 €	280.000
39		Tariffa oraria per la figura professionale di "Technical Agent"	41,00 €	80.000

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 *ter* del predetto decreto.

Tutti importi a base di gara sono al netto di Iva.

Si precisa che il massimale dell'Accordo Quadro è pari all'importo totale a base d'asta. Tale massimale è stato determinato sulla base dell'analisi della spesa corrente della PA in materia e dell'andamento complessivo delle precedenti edizioni, tenendo anche conto delle crescenti esigenze di servizi che potrebbero derivare nel prossimo futuro.

Il suddetto massimale è così suddiviso:

- € 300.000.000,00 per la componente a Ordine di Fornitura (ODF).
- € 200.036.000,00 per la componente ad Appalto Specifico (AS).

La suddivisione del massimale tra le due componenti dell' AQ (60% senza rilancio competitivo tramite ODF e 40% con rilancio competitivo tramite AS) è stata determinata sulla base dell'effettiva erosione dei massimali della precedente edizione.

Tenuto conto della possibilità di incremento del 20% meglio dettagliata, rispettivamente, al paragrafo 2.2.1 (per la componente ODF) e al paragrafo 2.2.2 (per la componente AS) del Capitolato Tecnico Generale, il valore complessivo delle due componenti dell'Accordo Quadro, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è pari a:

**Tabella 3**

Componente massimale	Importo totale a base d'asta	Incremento del 20%	Valore complessivo
<b>Componente ODF</b>	300.000.000,00 €	60.000.000,00 €	360.000.000,00 €
<b>Componente AS</b>	200.036.000,00 €	40.007.200,00 €	240.043.200,00 €

\*\*\*

Si precisa che il valore dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che ricorreranno agli Appalti Specifici nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. Pertanto la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.A. nei confronti degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro.

#### 4.1 VERIFICHE ISPETTIVE

La Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 apposite verifiche ispettive volte a compiere controlli "a campione" in relazione ai Contratti Esecutivi stipulati, al fine di accertare l'utilizzo corretto dello strumento dell'Accordo Quadro.

Il fornitore e l'Amministrazione forniscono collaborazione nello svolgimento delle attività di verifica e procedono alla consegna della documentazione, su richiesta dell'Organismo di Ispezione incaricato da Consip.

I costi per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono a carico del Fornitore.

I costi stimati per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono pari a euro 7.500,00.

In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.

#### 4.2 DURATA

La durata dell'Accordo Quadro (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi, decorrenti dalla data di attivazione.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni inviare i Piani dei Fabbisogni/Richieste di Offerta per l'affidamento dei Contratti Esecutivi.

Ciascun Contratto Esecutivo dispiegherà i suoi effetti dalla data di efficacia (come meglio disciplinata nel Capitolato Tecnico Generale) e avrà una durata minima di 12 mesi e massima di 48 mesi, decorrenti dalla data di conclusione delle attività di subentro, come meglio descritte nel Capitolato Tecnico Speciale, ovvero, ove non ci sia stato subentro, dalla data di efficacia del Contratto Esecutivo.

#### 4.3 Revisione prezzi

Nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro è ammessa la revisione dei prezzi alle condizioni previste nello Schema di Accordo Quadro.

#### 4.4 Modifiche del contratto in fase di esecuzione

Nel caso in cui il valore dell'Accordo Quadro, non sia stato ancora esaurito, la durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad ulteriori **12** (dodici) mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta della Consip S.p.A. che verrà inviata al Fornitore a mezzo pec, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

In casi eccezionali, le Amministrazioni potranno prorogare, in corso di esecuzione, il Contratto Esecutivo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto Esecutivo, le Amministrazioni possono imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 720.051.840,00, al netto di IVA, così suddiviso:

**Tabella 4**

	<b>Componente ODF</b>	<b>Componente AS</b>
<b>Valore complessivo</b>	360.000.000,00 €	240.043.200,00 €
<b>Valore sesto quinto</b>	72.000.000,00 €	48.008.640,00 €
<b>Valore globale stimato</b>	<b>432.000.000,00 €</b>	<b>288.051.840,00 €</b>

#### 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma

è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

In presenza di una delle fattispecie di cui sopra, Consip si riserva in ogni caso di informare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per gli RTI in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le quote di partecipazione al RTI, dichiarate in sede di offerta, dovranno essere rispettate con riferimento all'importo dell'Accordo Quadro. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, la ripartizione delle quote delle imprese raggruppate potrà essere rimodulata rispetto a quella dichiarata in offerta - anche escludendo una o più imprese facenti parte del RTI - purché la rimodulazione avvenga rispettando la coerenza tra le capacità dichiarate da ciascuna impresa in sede di offerta e quelle necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e ferma restando la responsabilità solidale tra i componenti il Raggruppamento. La rimodulazione delle quote all'interno del contratto di fornitura potrà interessare anche la mandataria.

## **6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e, ove previste, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un RTI/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

L'operatore economico, nella Domanda di partecipazione, dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera d), punto i) del medesimo articolo. Le condizioni del Patto integrità si intendono accettate per effetto della sottoscrizione della Domanda di partecipazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 83 *bis* del D.Lgs. n. 159/2011.

**Sono esclusi** dalla presente procedura **gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti**, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La consegna dovrà avvenire tramite inserimento nel FVOE.

In fase di prima applicazione del FVOE, una copia del suddetto Rapporto dovrà altresì essere inserita, a Sistema, nella busta amministrativa.

La stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021:

- pubblicherà tale rapporto sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it), nella sezione "Società Trasparente" (sotto sezione "Bandi di gara e contratti"). A tal fine l'operatore economico potrà, laddove lo ritenga necessario, presentare anche copia del rapporto oscurata nelle parti ritenute sensibili (dati personali, riservati, strategici). Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrarne la tangibile sussistenza.
- procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47 comma 9, per i quali è necessario presentare una copia in chiaro del Rapporto.

In caso di RTI/Consorti ordinari o di Consorti di cui. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere inserite da ciascuna impresa del RTI/Consorto o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006.

Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno presentare documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

**Sono esclusi** dalla presente procedura **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta abbiano omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

## 7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). In caso di produzione parziale o di assenza dei documenti, si procederà a richiedere al concorrente di produrre o integrare la suddetta documentazione direttamente sul FVOE.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità l'**iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure presso i competenti Ordini Professionali** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: l'iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.



Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## **7.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Il requisito di capacità economica e finanziaria è un fatturato globale, maturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, pari ad € 125.000.000,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore legale o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

## **7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Il requisito di capacità tecnica e professionale è l'esecuzione nel triennio precedente alla data di pubblicazione della presente procedura di contratti di servizi analoghi a quelli di System Management base e/o opzionali oggetto dell'Accordo Quadro per un valore complessivo pari a euro 5.000.000,00, distribuito su un numero massimo di 3 contratti. Fermo restando che ciascun contratto di servizi analoghi potrà essere ancora in esecuzione alla data di pubblicazione della procedura, l'importo addotto ai fini del possesso del requisito dovrà riguardare attività già eseguite alla data medesima. Nel caso di un contratto avente ad oggetto servizi analoghi a quelli di System Management base e/o opzionali oggetto dell'Accordo Quadro e servizi di natura diversa, l'importo addotto ai fini del possesso del requisito potrà essere solamente quello afferente ai servizi analoghi a quelli di System Management base e/o opzionali oggetto dell'Accordo Quadro. Se un contratto di servizi analoghi è stato eseguito solo parzialmente dal concorrente p.e. all'interno di un più ampio RTI ovvero in qualità di subappaltatore), l'importo addotto ai fini del possesso del requisito potrà essere solamente quello afferente a quanto effettivamente eseguito dal concorrente medesimo.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

#### **7.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti speciali nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per RTI.

##### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane o presso i competenti Ordini professionali di cui al paragrafo 6.1, deve essere posseduto da:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal RTI nel complesso.

##### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3 deve essere posseduto dal RTI nel complesso.

Nel caso in cui un RTI abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **7.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili**

##### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicati come esecutrici.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **8. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

**Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento, sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica.**

Nei suddetti contratti, il concorrente dovrà riportare le parti che specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a sua disposizione del concorrente.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale di cui al paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere e dichiarare nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti: i) il requisito di idoneità professionale di cui al par. 6.1, nonché i requisiti di cui al par. 6.2 e 6.3 oggetto di avvalimento, ove l'avvalimento sia riferito ai requisiti di partecipazione; ii) il solo requisito di idoneità professionale di cui al par. 6.1, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Contraenti, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite ai requisiti di partecipazione e/o premiali oggetto di avvalimento).

Il concorrente produce, a Sistema:

- la dichiarazione resa e sottoscritta dall'ausiliaria, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 3 – Dichiarazione di avvalimento da allegare alla domanda di partecipazione;
- il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato:
  - **alla domanda di partecipazione**, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione, contenente, tra le altre, anche la dichiarazione di presa visione e accettazione delle clausole del presente Patto di integrità;
  - **all'offerta tecnica**, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento o dei contratti di avvalimento a condizione che gli stessi siano stati stipulati prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

**Non è sanabile** la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena

l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **9. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica:

- nella I Fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro e precisamente nel DGUE, di voler ricorrere al subappalto;
- nella II Fase, in sede di Piano Operativo/Offerta per l'Appalto Specifico, le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale correlate a servizi professionali, è vietato il subappalto a cascata, in quanto potrebbe mettere a rischio la qualità dei servizi erogati rispetto agli impegni assunti dagli aggiudicatari in offerta tecnica.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, l'Amministrazione contraente provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

I contratti di subappalto e i subcontratti dovranno contenere una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

L'aggiudicatario, in relazione ai contratti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di ricorso al subappalto dovrà produrre alle singole Amministrazioni, in fase di esecuzione, la dichiarazione di cui all'Allegato n. 11 (o in alternativa 12) al presente documento, resa dall'/gli eventuale/i subappaltatore/i.

## **10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

**Clausola per la parità di genere e generazionale ex art 47 del DL. 77/2021.** Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro ad assicurare:

- una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

**Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

**Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La Stazione Appaltante ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021:

- pubblicherà tali relazioni sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it), nella sezione "Società Trasparente" (sotto sezione "Bandi di gara e contratti"). A tal fine l'operatore economico potrà, laddove lo ritenga necessario, presentare anche copia delle relazioni oscurate nelle parti ritenute sensibili (dati personali, riservati, strategici). Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrarne la tangibile sussistenza;
- procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9 per i quali è necessario presentare una copia in chiaro delle Relazioni.

Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 113 del Codice, sono richiesti i requisiti di cui al capitolo 8 del Capitolato Tecnico Speciale.

## 11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da **una garanzia provvisoria** pari al 2% del valore globale stimato dell'Accordo Quadro e precisamente di importo pari ad € 14.401.036,80. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico, presso il conto corrente bancario Banco BPM avente codice **IBAN: IT 30 M 05034 03265 000000050214** Bic BAPPIT21251 intestato alla Consip S.p.A. con specifica indicazione nella causale del versamento: "garanzia provvisoria nella gara di cui all'ID 2710, CIG B200E19477. In tal caso, il concorrente deve inserire a Sistema il documento che attesta l'avvenuto versamento, con indicazione del nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso il sito internet indicato dall'emittente avente le caratteristiche richieste dalla Delibera Anac n. 606 del 19/12/2023, così come chiarito anche dal Comunicato del Presidente dell'Anac, del 31 gennaio 2024.

Ai sensi di quanto previsto dalla predetta Delibera Anac n. 606, fino al 30 giugno 2024, nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche indicate nella Delibera stessa, dovrà fornire un indirizzo PEC dedicato a cui la stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dovranno dotare di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche ove non siano indicati dal garante nella documentazione contrattuale, sono riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. La Consip provvederà a segnalare all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

La fideiussione deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Consip S.p.A.);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 300 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
  - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.;
  - c) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La Consip si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente dovrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o, in alternativa, di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: SA 8000, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001.
- Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate esecutrici sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Pertanto, l'importo della garanzia sarà pari a:

$$\text{Importo base} \times (1 - \% \text{ riduzione a o b}) \times (1 - \% \text{ riduzione c}).$$

A titolo di ausilio per il calcolo delle riduzioni, è stato predisposto l'Allegato 6 - Foglio di calcolo garanzie.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella Domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti.

In fase di prima applicazione del FVOE, una copia delle certificazioni dovrà, altresì, essere prodotta a Sistema nella busta amministrativa.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

**Non è sanabile** - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'importo del contributo è determinato ai sensi della delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Come stabilito nell'Avviso ANAC del 17 maggio 2024, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato dell'Accordo Quadro comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara (di cui al precedente paragrafo 3.4).

Vista l'attuale indisponibilità del FVOE ai fini della verifica e reperibilità dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a Sistema copia della ricevuta di pagamento del contributo stesso.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento o di inserimento di ricevuta recante data successiva al termine per la presentazione delle offerte, l'offerta sarà dichiarata inammissibile.

### 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relative alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Capitolato d'Oneri.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 16:00:00 del giorno indicato nel Bando di gara a pena di irricevibilità.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria per il Sistema.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

#### 13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al precedente paragrafo 1 e nelle Regole di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nel Sistema.

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.



Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste, così come meglio specificato nei paragrafi che seguono.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'Offerta dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'Offerta si compone.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

E' sempre possibile modificare le informazioni inserite. In tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente l'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'Offerta la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'Offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 300 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'Offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla suddetta richiesta della Stazione Appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

\*\*\*

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'Offerta, il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione conforme all'Allegato 13 - "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4", nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica. **La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.**

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta la cui data di svolgimento, per l'Offerta tecnica, è indicata nel presente Capitolato d'Oneri e, per l'Offerta economica, è indicata nella comunicazione di fissazione della seduta. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione. La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato 14 - "Rettifica dell'offerta", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 14.1 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute, pena la mancata accettazione della rettifica.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta sostanziale, la stessa non sarà accolta e l'offerta sarà dichiarata inammissibile ove questa risulti condizionata alla rettifica stessa.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'Offerta tecnica e l'Offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'Offerta tecnica e l'Offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione e del DGUE, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'Offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'Offerta è sanabile;
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Capitolato d'Oneri.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione, tramite inserimento nel FVOE, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella busta amministrativa indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione.

Documentazione amministrativa	
Documento	BUSTA
Domanda di partecipazione	amministrativa
Response xml del DGUE	amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo	amministrativa
Rapporto sulla situazione del personale e relativa attestazione di conformità di cui al par. 14.6	amministrativa
Garanzia provvisoria	amministrativa
<b>Eventuale:</b> Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	amministrativa
<b>Eventuale:</b> Procure	amministrativa
<b>Eventuale:</b> Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione	amministrativa

<b>Eventuale:</b> Dichiarazione di avvalimento e contratto di avvalimento relativo ai requisiti di partecipazione	amministrativa
<b>Eventuale:</b> Response xml del DGUE dell'ausiliaria	amministrativa
<b>Eventuale:</b> Documentazione per i soggetti associati	amministrativa
<b>Eventuale:</b> misure di self cleaning	amministrativa

### 15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 Domanda di Partecipazione.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Tali consorzi indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente, tra l'altro, dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di non partecipare in qualsiasi forma e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati nel Capitolato Tecnico Speciale;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla stazione appaltante e reperibili sul sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it), di uniformarsi ai principi ivi contenuti e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, i suddetti Codice, Modello e Piano, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro;
- di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera d), punto i) del medesimo articolo;
- *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 32.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e devono essere presentate:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e dalle mandanti in relazione alle parti pertinenti;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo, nonché dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti in relazione alle parti pertinenti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

## 15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre la "Response.xml" del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) accede al link eDGUE disponibile su [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;

- 3) esegue l'upload del file "*Request xml*" di cui al punto 3) del par. 3.1;
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file "*Response xml*".

La "Response xml" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CADES (con estensione. p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
  - **nel caso di avalimento per soddisfare i requisiti partecipazione:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento; Parte VI;
  - **nel caso di avalimento per migliorare l'offerta:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

#### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

#### **Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **sezione B** il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

##### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

**Solo nel caso di avalimento per soddisfare i requisiti partecipazione:** il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

**Nel caso di avalimento per migliorare l'offerta:** il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazioni che si tratta di avalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel Capitolato d'Oneri.

##### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente indica l'intenzione o meno di subappaltare. Le relative prestazioni dovranno essere indicate in sede di Piano Operativo/Appalto Specifico.

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente Capitolato d'Oneri (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4. Si precisa che, relativamente al comma 4, si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*, inserendole nel FVOE.

In fase di prima applicazione del FVOE, le misure di self cleaning dovranno altresì essere inserite, a Sistema, nella busta amministrativa.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 6.1 del presente Capitolato d'Oneri;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria di cui al paragrafo 6.2 del presente Capitolato d'Oneri;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui al paragrafo 6.3 del presente Capitolato d'Oneri.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **15.3 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale**

Il concorrente è tenuto a presentare a Sistema una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta secondo le modalità di cui all'Allegato n. 3 "Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo" contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché la dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **15.4 Documentazione in caso di avvalimento**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della "Response xml" del DGUE nelle modalità descritte al par. 14.2.

Il concorrente, oltre alla documentazione richiesta al precedente paragrafo 7, per ciascuna ausiliaria, allega anche la "Response xml" del DGUE dell'ausiliaria.

### **15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

I concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere nell'Allegato 1 - "Domanda di partecipazione", le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare, a Sistema, la documentazione richiesta di seguito. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal paragrafo 14.1.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei servizi, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno di questi a realizzarli.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti dei servizi, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati con l'impegno di questi a realizzarli.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti dei servizi, ovvero la percentuale in caso di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati con l'impegno di questi a realizzarli.

#### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle parti dei servizi, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli.

#### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**



- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei servizi, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:**
  - copia del contratto di rete,
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti dei servizi, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli;
- **in caso di RTI costituendo:**
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti dei servizi, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarle.

## 15.6 Documentazione a corredo

Il concorrente allega, tramite il Sistema, nella sezione Documentazione Amministrativa:

1. il documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria, di cui al precedente paragrafo 10;
2. copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, così come previsto al precedente paragrafo 5.

## 16. OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella busta tecnica indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione.

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	Tecnica
Relazione tecnica	Tecnica
Allegato n. 11, Parte A – Facsimile Dichiarazione Dati titolare effettivo e Parte B – Facsimile Dichiarazione assenza conflitto di interessi del titolare effettivo, <b>in alternativa</b> , l'Allegato n. 12 - "Dichiarazione per conto di terzi: dati titolari effettivi e conflitto di interesse"	Tecnica
Allegato 10- Altre Dichiarazioni	Tecnica
Allegato 15 – Sovvenzioni estere	Tecnica
<b>Eventuale:</b> allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023	Tecnica

<b>Eventuale:</b> in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento	Tecnica
<b>Eventuale:</b> Copia aggiuntiva dell'offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza	Tecnica

L'offerta tecnica è sottoscritta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta tecnica è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1.

L'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, la **Relazione Tecnica**, conforme al modello di cui all'Allegato 9- Relazione tecnica e nel rispetto delle indicazioni ivi contenute, contenente una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 17.1, gli elementi richiesti nella tabella stessa nonché nel suddetto Allegato. In particolare, nello Schema di Relazione Tecnica (Sezione A) è richiesta, per il caso di partecipazione in forma associata, l'indicazione del ruolo e della percentuale di esecuzione all'interno del RTI/Consorzio; essendo tali indicazioni finalizzate, tra l'altro, all'assegnazione dei punteggi relativi ai criteri C06 e C07, i corrispondenti dati riportati nella Domanda di Partecipazione dovranno essere coerenti con quanto indicato nella Sezione A della Relazione Tecnica.

**L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e al relativo Allegato II.5 del Codice.**

Il concorrente, inoltre, dovrà inviare a Sistema:

1. La dichiarazione di cui all'**Allegato n. 11- "Dichiarazioni Titolare Effettivo"** composta dalla **Parte A** – Facsimile Dichiarazione Dati titolare effettivo, in cui si evincono i dati identificativi dei titolari effettivi, anche eventualmente schermati da società fiduciarie e dalla **Parte B** – "Facsimile Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del titolare effettivo", resa dal/i titolare/i effettivo/i indicato/i nella dichiarazione di cui alla Parte A.  
**In alternativa** al suddetto **Allegato n. 11 "Dichiarazioni Titolare Effettivo"**, il concorrente potrà rendere la dichiarazione di cui all'**Allegato n. 12 - "Dichiarazione per conto di terzi: dati titolari effettivi e conflitto di interesse"** con cui dichiara i dati identificativi dei titolari effettivi e il relativo conflitto di interessi.

La suddetta dichiarazione viene resa in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento UE/2021/241 del 12 febbraio 2021 e dalle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, in tema di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, allegate alla Circolare della RGS n 30, dell'11 agosto 2022.

In caso di partecipazione in RTI o Consorzi ordinari le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere presentate da parte di ciascuna impresa facente parte del RTI o Consorzio. Nel caso di Consorzi all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte sia dal Consorzio che dalle consorziate indicate come esecutrici.

**2. la dichiarazione di cui all'Allegato 10 – Altre Dichiarazioni** suddiviso in due parti:

- **Parte I:** Domicilio e altre informazioni, in cui il concorrente:
  - indica il codice fiscale e il domicilio digitale secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.3;
  - dichiara i dati (denominazione, CF, sede legale) relativi ad eventuali imprese ausiliarie e nel caso di Consorzi stabili di eventuali consorziate non esecutrici cui il consorzio ricorre per il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione;
  - dichiara, eventualmente, i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
- **Parte II,** Conflitto di interessi, contenente la dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi.

Le dichiarazioni contenute nell'allegato di cui sopra, devono essere rese e sottoscritte:

- dal concorrente che partecipa in forma singola, sia la Parte I che la Parte II;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti:
  - dalla mandataria/capofila, sia la Parte I che la Parte II;
  - da tutti gli operatori economici raggruppati, solo la Parte II;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo, sia la Parte I che la Parte II;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, le Parti I e II, devono essere rese e sottoscritte dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, le Parti I e II, devono essere rese e sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, le Parti I e II devono essere rese e sottoscritte dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
  - in ogni caso la Parte II deve essere resa e sottoscritta, nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, se non partecipa l'intera rete;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2,

lett. b) c) e d) del Codice:

- dal consorzio medesimo, sia la Parte I che la Parte II;
  - dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre, solo la Parte II.
3. la dichiarazione di cui all'**Allegato 15 – Sovvenzioni estere**, in cui rende le dichiarazioni su eventuali contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560. In caso di RTI e Consorzi l'allegato deve essere compilato dal solo partecipante, ma le dichiarazioni devono riguardare tutti i componenti. Si vedano in ogni caso le indicazioni di compilazione riportate all'interno dell'allegato 15 – Sovvenzioni estere;
4. l'eventuale allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023. Si vedano a tal fine le indicazioni di compilazione riportate all'interno dell'allegato 15 – Sovvenzioni estere.

## 17. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella busta economica indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione.

Offerta economica	
Documento	Busta
Offerta economica ( <i>generata dal sistema</i> )	economica

L'offerta economica è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di reti sti:
  - d) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - e) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - f) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1.

L'offerta economica è formulata, a pena di esclusione, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) i prezzi unitari offerti rispetto alle voci di offerta economica di cui al precedente paragrafo 3. I prezzi sono da intendersi al netto di IVA. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema alla seconda cifra decimale;
- b) il prezzo complessivo offerto, calcolato automaticamente dal Sistema come somma dei prezzi unitari offerti moltiplicati per le rispettive quantità stimate indicate al paragrafo 3 del presente Capitolato d'Oneri. Tale prezzo è arrotondato alla seconda cifra decimale;
- c) il ribasso complessivo offerto, calcolato automaticamente dal Sistema mediante la formula  $R = 1 - P/BA$ , dove P è il prezzo complessivo offerto di cui al punto precedente e BA è l'Importo totale a base d'asta indicato nella Tabella 1 al medesimo paragrafo 3. Il ribasso così determinato sarà arrotondato alla sesta cifra decimale. Ad esempio, un ribasso pari a 0,1234567, corrispondente a 12,34567%, sarà arrotondato a 0,123457, corrispondente a 12,3457%;
- d) l'impegno di cui al paragrafo 9.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino le basi d'asta unitarie indicate al paragrafo 3 del presente Capitolato d'Oneri.

I prezzi unitari offerti prevalgono sul prezzo complessivo e sul ribasso complessivo. **Di conseguenza, in caso di discordanza tra i suddetti valori prevarranno esclusivamente i prezzi unitari e la Commissione procederà al ricalcolo del prezzo complessivo e/o del ribasso complessivo ai fini dell'attribuzione del punteggio economico.**

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Accordo Quadro è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<b>70</b>
Offerta economica	<b>30</b>
TOTALE	<b>100</b>

### 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "Punti D" vengono indicati i **"Punteggi discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna "Punti Q" vengono indicati i **"Punteggi quantitativi"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna "Punti T" vengono indicati i **"Punteggi tabellari"**, vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**

<i>n</i>	Criterio tecnico	Punteggi Discrezionali (D)	Punteggi Quantitativi (Q)	Punteggi Tabellari (T)
<b>CRITERI TECNICI TRASVERSALI</b>				
C01	<p><b>Modello organizzativo per il governo della fornitura</b></p> <p>Il concorrente dovrà descrivere il modello organizzativo proposto per il governo della fornitura, al fine di rispondere in modo ottimale alle esigenze delle Amministrazioni. In particolare, dovrà indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'apporto e la complementarietà di ciascuna azienda/unità operativa in termini di competenze tecniche ed organizzative rispetto ai diversi servizi previsti nell'Accordo Quadro;</li> <li>- eventuali strutture e/o figure di governo/supporto organizzativo offerte, ulteriori rispetto a quelle indicate nel Capitolato Tecnico, con indicazione puntuale dei ruoli e delle responsabilità connesse e del valore aggiunto apportato.</li> </ul> <p>La valutazione si baserà sull'efficacia e sulla flessibilità del modello organizzativo proposto ai fini dell'erogazione dei servizi previsti nell'Accordo Quadro, nonché sulla chiarezza ed efficacia delle modalità di interazione previste con l'Amministrazione.</p>	5		
C02	<p><b>Soluzioni per il controllo dei livelli di servizio</b></p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le soluzioni che intende mettere a disposizione delle Amministrazioni per un costante ed efficace controllo dei livelli di servizio, con indicazione puntuale delle informazioni che saranno rese disponibili e delle modalità con cui le Amministrazioni potranno accedervi.</p> <p>La valutazione si baserà sulla concretezza ed efficacia delle soluzioni proposte ai fini del controllo dei livelli di servizio.</p>	5		
C03	<p><b>Miglioramento dei tempi di implementazione delle soluzioni proposte per il controllo dei livelli di servizio della fornitura</b></p> <p>Il concorrente dovrà indicare il numero di giorni solari entro cui si impegna a completare l'implementazione delle soluzioni proposte al precedente criterio C02, a partire dalla data di presa in carico dei servizi.</p> <p><u>Il valore offerto non dovrà essere superiore alla durata massima di 90 giorni solari indicata nel Capitolato Tecnico Speciale per la fase di startup.</u></p> <p>Il valore offerto, parimenti, non dovrà essere inferiore a 15 giorni solari. Qualora venissero offerti valori inferiori a 15 giorni solari, sia ai fini della valutazione che ai fini dell'esecuzione saranno considerati 15 giorni solari.</p>		3	
C04	<p><b>Miglioramento dei profili professionali in ambito Sicurezza Informatica</b></p> <p>Saranno assegnati fino ad un massimo di 4 punti ai concorrenti che offriranno miglioramenti del profilo professionale ICT Security Specialist rispetto ai requisiti minimi di cui al par. 1.7 dell'Appendice 1 – Profili Professionali – al Capitolato Tecnico Speciale.</p> <p>In particolare sarà assegnato, alternativamente, un coefficiente C:</p> <p>a) C=0,5 (on/off) ai concorrenti che per il suddetto profilo, nell'ambito dei Contratti Esecutivi, garantiranno esclusivamente figure professionali con esperienza <u>nel ruolo</u> di almeno 6 anni;</p>			4

	<p>b) C=1 (on/off) ai concorrenti che per il suddetto profilo, nell'ambito dei Contratti Esecutivi, garantiranno esclusivamente figure professionali in possesso di esperienza <u>nel ruolo</u> di almeno 8 anni.</p> <p><b>Si precisa che negli anni di "esperienza nel ruolo" potranno essere ricompresi anche quelli di "esperienza ICT" previsti nell'appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale, qualora svolti nel ruolo di ICT Security Specialist.</b></p>			
C05	<p><b>Strutture di Competence Center a supporto della fornitura</b></p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le strutture di Competence Center a supporto della fornitura, specificandone il potenziale valore aggiunto ed indicando le modalità ed i tempi di attivazione ed utilizzo delle relative risorse, sia da remoto che on-site presso le sedi delle Amministrazioni.</p> <p>La valutazione si baserà sull'ampiezza del livello di copertura degli ambiti tematici, sul valore aggiunto apportato dalle strutture di Competence Center e sulla semplicità di ingaggio delle medesime da parte delle Amministrazioni.</p>	4		
C06	<p><b>Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro</b></p> <p>Al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro, saranno assegnati sino ad un massimo di 2 punti (on/off) ai concorrenti che si impegnino ad adottare, entro la stipula dell'Accordo Quadro, <u>almeno una</u> delle seguenti misure nei confronti di tutti i titolari di contratto di lavoro subordinato presso l'operatore economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asilo nido o contributo mensile di importo pari o superiore a € 200 per l'accesso all'asilo nido;</li> <li>• Estensione di almeno 1 mese della maternità obbligatoria e di almeno 10 giorni della paternità obbligatoria.</li> </ul> <p><b><u>Si precisa che nel caso in cui il concorrente si impegni ad adottare più di una delle suddette misure il punteggio assegnato sarà il medesimo.</u></b></p> <p>In particolare sarà assegnato un coefficiente C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di impresa singola: C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate dall'impresa concorrente;</li> <li>• in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata;</li> <li>○ C=0,75 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più imprese che eseguiranno, nel complesso, almeno il 65% delle prestazioni;</li> <li>○ C=0,5 punto (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più imprese che eseguiranno, nel complesso, almeno il 40% delle prestazioni.</li> </ul> </li> <li>• in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio): <ul style="list-style-type: none"> <li>○ C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da tutte le consorziate esecutrici;</li> <li>○ C=0,75 punti (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più consorziate esecutrici che eseguiranno, nel complesso, almeno il 65% delle prestazioni;</li> </ul> </li> </ul>			2

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ C=0,5 punto (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più consorziate esecutrici che eseguiranno, nel complesso, almeno il 40% delle prestazioni.</li> </ul> <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.</p> <p>In sede di stipula dell'Accordo Quadro il Concorrente dovrà dimostrare di aver adottato la/le misure che si era impegnato ad adottare in sede di Offerta Tecnica.</p>			
C07	<p><b>Possesso della certificazione in materia di parità di genere</b></p> <p>Saranno assegnati sino ad un massimo di 4 punti tecnici (on/off) ai concorrenti in possesso, al momento della presentazione delle offerte, della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022.</p> <p>In particolare sarà assegnato un coefficiente C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di impresa singola: C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate dall'impresa concorrente;</li> <li>• in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata;</li> <li>○ C=0,75 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più imprese che eseguiranno, nel complesso, almeno il 65% delle prestazioni;</li> <li>○ C=0,5 punto (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più imprese che eseguiranno, nel complesso, almeno il 40% delle prestazioni.</li> </ul> </li> <li>• in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio): <ul style="list-style-type: none"> <li>○ C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da tutte le consorziate esecutrici;</li> <li>○ C=0,75 punti (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più consorziate esecutrici che eseguiranno, nel complesso, almeno il 65% delle prestazioni;</li> <li>○ C=0,5 punto (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più consorziate esecutrici che eseguiranno, nel complesso, almeno il 40% delle prestazioni.</li> </ul> </li> </ul> <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.</p> <p>Il Concorrente dovrà produrre in fase di offerta tecnica la certificazione, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022.</p> <p>La certificazione, che dovrà essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi (cfr. Schema di Accordo Quadro all'art. 15 "Risoluzione").</p>			4



CRITERI TECNICI NON TRASVERSALI				
C08	<p><b>Organizzazione del servizio di presidio operativo</b></p> <p>Il concorrente dovrà descrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'organizzazione, le metodologie e gli strumenti proposti per la presa in carico dei servizi di presidio operativo nelle fasi di subentro e startup a inizio fornitura, specificando in quale misura le risorse professionali impegnate in tali fasi saranno impiegate nell'erogazione dei servizi a regime;</li> <li>- l'organizzazione, le metodologie e gli strumenti proposti per il trasferimento del know-how a fine fornitura.</li> </ul> <p>La valutazione si baserà sulla concretezza delle soluzioni proposte e sulla capacità delle medesime di garantire una presa in carico ed un passaggio di consegne tempestivi, efficaci ed esaustivi.</p>	10		
C09	<p><b>Aggiornamento tecnologico del servizio di presidio operativo</b></p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le soluzioni proposte per garantire il costante aggiornamento tecnologico del personale impiegato nell'erogazione del servizio di presidio operativo, nei seguenti termini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- numero medio annuale di giorni di formazione previsti;</li> <li>- metodologie e criteri utilizzati nella predisposizione e nell'erogazione dei percorsi di formazione al fine di creare valore aggiunto nello svolgimento delle attività;</li> <li>- soluzioni organizzative previste per raggiungere gli obiettivi formativi senza inficiare la continuità e la qualità dei servizi erogati;</li> <li>- indicazione puntuale delle modalità e periodicità con cui sarà data evidenza dell'avvenuta formazione, così da consentire la verifica da parte dell'Amministrazione.</li> </ul> <p>La valutazione si baserà sulla concretezza delle soluzioni proposte e sulla capacità delle medesime, complessivamente intese, di apportare effettivo valore aggiunto, in termini di costante aggiornamento tecnologico del personale impiegato, all'erogazione dei servizi di presidio operativo oggetto dell'Accordo Quadro.</p>	10		
C10	<p><b>Organizzazione del servizio di supporto specialistico</b></p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le soluzioni organizzative proposte per garantire un'efficace e tempestiva erogazione del servizio di supporto specialistico, nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soluzioni proposte per fornire tempestivamente all'Amministrazione consulenza e/o informazioni sull'andamento del mercato ICT e sulle tecnologie innovative, con particolare riferimento alla relativa applicabilità ed al potenziale valore aggiunto nel contesto tecnologico specifico dell'Amministrazione;</li> <li>- soluzioni proposte per la gestione delle fasi esecutive di progetti e/o interventi a carattere infrastrutturale e tecnologico, con particolare riferimento agli impatti ed alle sinergie con gli altri servizi erogati.</li> </ul> <p>La valutazione si baserà sulla concretezza ed efficacia del complesso delle soluzioni proposte.</p>	10		

C11	<p><b>Organizzazione del servizio di monitoraggio da remoto</b></p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le soluzioni che si impegna a mettere a disposizione per l'erogazione del servizio di monitoraggio H24 da remoto, nei seguenti termini:</p> <p>i) soluzioni proposte per le funzioni di monitoraggio dei sistemi e dei servizi e di gestione da remoto dei medesimi, indicando in dettaglio l'ampiezza delle informazioni raccolte per il controllo dei sistemi e la modalità di controllo dei servizi in ottica end-to-end;</p> <p>ii) modalità operative e sinergie proposte per l'integrazione tra le attività di gestione effettuate da remoto e quelle effettuate mediante i presidi on-site.</p> <p>La valutazione si baserà sull'efficacia e concretezza delle soluzioni e delle modalità operative proposte, complessivamente intese, allo scopo di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi erogati.</p>	10		
C12	<p><b>Miglioramento dei tempi di implementazione della soluzione di monitoraggio da remoto.</b></p> <p>Il concorrente dovrà indicare il numero di giorni solari entro cui si impegna a completare l'implementazione della soluzione proposta, a partire dalla data di presa in carico dei servizi.</p> <p><u>Il valore offerto non dovrà essere superiore alla durata massima di 90 giorni solari indicata nel Capitolato Tecnico Speciale per la fase di startup.</u></p> <p>Il valore offerto, parimenti, non dovrà essere inferiore a 15 giorni solari. Qualora venissero offerti valori inferiori a 15 giorni solari, sia ai fini della valutazione che ai fini dell'esecuzione saranno considerati 15 giorni solari.</p>		3	
	<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>6</b>	<b>10</b>

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale ("D"), è attribuito un coefficiente provvisorio sulla base del confronto a coppie, seguendo il metodo Analytic Hierarchy Process (AHP). Tale metodo è fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei confronti a coppie, secondo quanto meglio specificato nel seguito.

- Per ciascun criterio di valutazione, ciascun commissario costruisce la matrice completa dei confronti a coppie i cui elementi di posto  $i,j$  ( $i$ -esima riga e  $j$ -esima colonna) rappresentano il livello relativo di preferenza dell'offerta  $i$ -esima rispetto all'offerta  $j$ -esima, utilizzando la seguente scala semantica, che è basata sulla cd. scala di Saaty, opportunamente modificata al fine di consentire una valutazione più "fine" dei gradi di preferenza tra le offerte:

- 1 = Parità;
- 1,1 = Preferenza minima;
- 1,25 = Preferenza piccola;
- 1,5 = Preferenza media;
- 2 = Preferenza elevata;
- 3 = Preferenza molto elevata;
- 5 = Preferenza massima.

Ove ritenuto opportuno ai fini di una valutazione più accurata, possono essere utilizzati valori intermedi tra quelli sopra riportati.

**Si precisa che, nel caso in cui il fornitore non abbia valorizzato un criterio, a questi sarà assegnato un punteggio uguale a 0 e la matrice verrà costruita in funzione del numero dei concorrenti restanti.**

- In particolare:
  - Nella diagonale principale della matrice viene riportato il valore unitario in quanto rappresenta il confronto dell'offerta  $i$ -esima con sé stessa (parità).
  - In corrispondenza della riga  $i$ -esima con la colonna  $j$ -esima, si riporta il punteggio (da 1 a 5) se la preferenza è stata accordata all'offerta  $i$ -esima ovvero l'inverso di detto punteggio se la preferenza è stata accordata all'offerta  $j$ -esima.  
Ad esempio, se l'offerta del concorrente 1 è valutata con "preferenza elevata" rispetto all'offerta del concorrente 3, l'elemento della matrice di posto (1,3), riga 1 e colonna 3, sarà pari a 2.
  - In corrispondenza della riga  $j$ -esima e della colonna  $i$ -esima verrà riportato un punteggio pari all'inverso dell'elemento della matrice di posto (i, j).  
Nel caso dell'esempio precedente, pertanto, l'elemento di posto (3,1), riga 3 e colonna 1, sarà pari a  $1/2=0,50$ .

A titolo di esempio, si riportano le matrici dei confronti a coppie eseguiti da 3 commissari (Comm. 1, 2 e 3) relativamente alle ipotetiche offerte di tre concorrenti. Si consideri la terza matrice: il Commissario 3 ha attribuito una preferenza "media" all'offerta 1 rispetto all'offerta 3, una preferenza intermedia tra "media" ed "elevata" all'offerta 2 rispetto all'offerta 1 e una preferenza "elevata" all'offerta 2 rispetto all'offerta 3.

Comm. 1	Offerta 1	Offerta 2	Offerta 3
Offerta 1	1	1,25	2
Offerta 2	0,800	1	1,50
Offerta 3	0,500	0,667	1

Comm. 2	Offerta 1	Offerta 2	Offerta 3
Offerta 1	1	1,25	1,50
Offerta 2	0,800	1	1,25
Offerta 3	0,667	0,800	1

Comm. 3	Offerta 1	Offerta 2	Offerta 3
Offerta 1	1	0,571	1,5
Offerta 2	1,75	1	2
Offerta 3	0,667	0,500	1

- Una volta terminato il confronto a coppie si procede, per ciascun criterio e per ciascun commissario, al calcolo dei coefficienti di punteggio provvisori di ciascuna offerta attraverso il metodo dell'autovettore principale: il coefficiente di valutazione della  $i$ -esima offerta è dato dalla media geometrica degli elementi della riga  $i$ -esima della matrice, vale a dire dalla radice  $n$ -esima del prodotto degli  $n$  elementi della riga (dove  $n$  è il numero delle offerte considerate). Ad esempio, nel caso sopra riportato, i coefficienti provvisori attribuiti dal Commissario 1 alle offerte 1, 2 e 3 sono pari, rispettivamente, a:

$$\sqrt[3]{1 \times 1,25 \times 2} = 1,357; \sqrt[3]{0,800 \times 1 \times 1,5} = 1,063; \sqrt[3]{0,5 \times 0,667 \times 1} = 0,693$$

La tabella sottostante (colonne 2-4) riporta i valori calcolati per i coefficienti provvisori nel caso dell'esempio precedente.

- I coefficienti provvisori attribuiti da ciascun commissario vengono successivamente riparametrati associando un coefficiente pari a 1 all'offerta che ha ottenuto il coefficiente provvisorio più elevato e riproporzionando ad esso i valori ottenuti dalle altre offerte.

La tabella sottostante (colonne 5-7) riporta i valori calcolati per i coefficienti definitivi attribuiti da ciascun commissario nel caso dell'esempio precedente.

- Per ciascun criterio e per ciascuna offerta si procederà, infine, all'aggregazione delle valutazioni attribuite da ciascun commissario. Il coefficiente aggregato dell'offerta *i*-esima è ottenuto come media aritmetica dei coefficienti di punteggio definitivi ad essa attribuiti dai singoli commissari.

La tabella sottostante (ultima riga, colonne 5-7) riporta i valori calcolati dei coefficienti aggregati nel caso dell'esempio precedente.

	Coeff. provvisori singoli commissari			Coeff. definitivi singoli commissari		
	Off. 1	Off. 2	Off. 3	Off. 1	Off. 2	Off. 3
<b>Comm. 1</b>	1,357	1,063	0,693	1,000	0,783	0,511
<b>Comm. 2</b>	1,233	1,000	0,811	1,000	0,811	0,658
<b>Comm. 3</b>	0,950	1,518	0,693	0,626	1,000	0,457
				Coefficienti aggregati		
				<b>Definitivi</b>	0,875	0,865
						0,542

- Si precisa che, ove non diversamente specificato, tutti i passaggi della procedura sin qui descritta saranno effettuati senza procedere ad alcun arrotondamento, vale a dire utilizzando tutte le cifre decimali disponibili attraverso il software utilizzato.

Si fa presente che, qualora le offerte da valutare nel lotto in esame siano **inferiori a tre**, sarà attribuito discrezionalmente da parte di ciascun Commissario un coefficiente provvisorio sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

- Ottimo: 1
- Più che adeguato: 0,8
- Adeguato: 0,6
- Parzialmente adeguato: 0,4
- Scarsamente adeguato: 0,2
- Inadeguato: 0

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

A ciascuno degli elementi quantitativi, identificati in tabella con la lettera "Q" (criteri C03 e C12), è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della seguente formula:

$$Ci = (90 - Vi) / (90 - 15)$$

dove:

- Ci** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;
- Vi** = valore offerto del concorrente *i*-esimo, espresso in giorni solari;
- 90** = valore massimo offribile, corrispondente al requisito posto in capitolato tecnico;
- 15** = valore minimo offribile.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, identificati con la lettera “T” nella tabella di cui al paragrafo precedente, il relativo coefficiente è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto.

### 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula

**Formula “concava a punteggio assoluto”:**

$$C_i = 1 - (1 - R_i)^k$$

dove:

- $C_i$**  = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;  
 **$R_i$**  = ribasso dell’offerta del concorrente *i*-esimo, determinato come specificato nel par. 16;  
 **$k=2$**  = parametro che determina la concavità della curva di punteggio.

### 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali, quantitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il **Punteggio Tecnico** è dato dalla seguente formula:

$$PT_i = \sum_{j=1}^n C_{j,i} \times P_j$$

Dove:

- $i$**  = indice identificativo di ciascun concorrente  
 **$j$**  = indice identificativo di ciascun criterio tecnico  
 **$PT_i$**  = punteggio tecnico del concorrente *i*-esimo;  
 **$C_{j,i}$**  = coefficiente del criterio di valutazione *j*-esimo per il concorrente *i*-esimo;  
 **$P_j$**  = Punteggio max criterio di valutazione *j*-esimo

Si precisa che il punteggio relativo a ciascun criterio, dato dal prodotto del coefficiente attribuito per il rispettivo Punteggio max, sarà arrotondato alla quarta cifra decimale, mentre sul valore del coefficiente, ove non diversamente specificato, non verrà effettuato alcun arrotondamento.

Non si procederà a riparametrizzazione.

I punteggi così ottenuti saranno successivamente sommati per determinare il Punteggio Tecnico complessivo  $PT_i$ .

Il Punteggio Economico attribuito a ciascun concorrente è ottenuto come prodotto del coefficiente attribuito secondo quanto specificato al par. 17.3 per il relativo punteggio massimo di cui al par. 17 del presente disciplinare. I valori così ottenuti saranno arrotondati alla quarta cifra decimale.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo ( **$P_{totale}$** ) più alto, che sarà ottenuto sommando il “Punteggio Tecnico” (PT) ed il “Punteggio Economico” (PE):

$$P_{totale} = PT + PE$$

Atteso che nella presente iniziativa trovano applicazione, per l'attribuzione dei punteggi alle offerte, metodologie di calcolo che generano una "interdipendenza" tra le diverse offerte, nel caso in cui si verifichi un'esclusione o la mancata conferma dell'Offerta prima dell'aggiudicazione, si procederà alla "revisione" dei punteggi tecnici, a seconda della fase in cui avviene l'esclusione o la non conferma dell'Offerta, senza prendere in considerazione l'Offerta del Concorrente escluso o che non ha confermato l'Offerta.

Nel caso in cui dovessero rimanere solo due offerte valide, limitatamente ai punteggi tecnici attribuiti con il confronto a coppie, la regola sopra indicata non troverà applicazione e pertanto non si procederà ad alcuna revisione di detti punteggi.

## **17. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'Accordo Quadro.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

I nominativi e i *curriculum* dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Società trasparente" (sotto sezione "Bandi e contratti").

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RDP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## **18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione ha luogo il giorno **24 luglio 2024**, con inizio alle ore 15:00.

Il Sistema consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Consip S.p.A. per la presente gara, ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti in posizione utile per l'aggiudicazione.

Pertanto, la Commissione procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) presa d'atto delle offerte ricevute. Si precisa che la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) sono attestate dalla presenza a Sistema delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema;
- b) sblocco delle offerte ricevute si rammenta che la verifica della documentazione amministrativa (nei confronti del solo aggiudicatario) avverrà successivamente a quella di valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
- c) apertura delle offerte tecniche;

- d) verifica del pagamento del contributo Anac;
- e) verifica delle sole dichiarazioni relative ai titolari effettivi dichiarati dagli operatori economici, contenute nell'Allegato n. 11, Parte A – Facsimile Dichiarazione Dati titolare effettivo e Parte B – Facsimile Dichiarazione assenza conflitto di interessi del titolare effettivo, **oppure** nell'Allegato n. 12 - “Dichiarazione per conto di terzi: dati titolari effettivi e conflitto di interesse”, al fine di consentire a ciascun commissario di rendere la dichiarazione di presenza/assenza cause di incompatibilità e conflitto d'interessi (ex artt. 93 e 16 del Codice, art. 51, comma 1, c.p.c. e art. 35 *bis* D.Lgs. 165/2001) anche nei confronti dei suddetti titolari effettivi;
- f) valutazione delle offerte tecniche;
- g) apertura delle offerte economiche;
- h) valutazione delle offerte economiche.

Si precisa che alle operazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e g) i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

## 19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione, nella prima sessione che si terrà nella data sopra indicata, procede, preliminarmente, alle attività di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, e successivamente, all'apertura delle Offerte tecniche per la verifica della presenza dei relativi documenti. Dello svolgimento della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.

La Commissione, successivamente, procede alla verifica di cui alle precedenti lettere d) ed e) e quindi, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Bando e nel presente Capitolato d'onori. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La Commissione nel caso di presentazione da parte degli operatori economici di richieste di oscuramento, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice, procede alla verifica circa la sussistenza e la rilevanza delle ragioni di segretezza dichiarate dai partecipanti per la presenza di segreti tecnici o commerciali. Non saranno in ogni caso oscurate le parti che saranno oggetto di valutazione dell'offerta tecnica.

Successivamente, la Commissione procede con le modalità di cui al precedente paragrafo 19, all'apertura delle Offerte economiche, rendendo visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i “punteggi tecnici” (**PT**) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) i valori offerti.

Successivamente, la Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte ai paragrafi 16, 17 e relativi sottoparagrafi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico complessivo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni lavorativi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione procederà, alla formulazione della graduatoria.

Laddove non vi siano offerte anomale secondo i criteri individuati nel successivo par. 21, la Commissione, procederà alla proposta di aggiudicazione, condizionatamente alla verifica di idoneità di cui al paragrafo 14 e relativi sottoparagrafi, in favore dei concorrenti in posizione utile per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che ottengono sia un punteggio tecnico che un punteggio economico pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti dal bando di gara.

Tale regola si applica ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Resta inteso che, la Consip S.p.A. si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base a qualsivoglia specifico elemento, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui una o più offerte degli operatori in posizione utile per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro appaiano anormalmente basse, il RDP, avvalendosi, della commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora una o più di tali offerte risultino anomale, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare le migliori offerte ritenute non anomale.

Il RDP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la stazione appaltante valuterà in ogni caso la congruità dell'offerta sulla base degli elementi in proprio possesso.

Consip S.p.A. esclude, ai sensi degli artt. 70, comma 4, lett. d) e 110, comma 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione conferma o riformula la graduatoria e comunica la stessa all'Ufficio deputato all'esame della documentazione amministrativa (d'ora in poi anche solo Ufficio) per la verifica di idoneità di cui al paragrafo 14 e relativi sottoparagrafi, in capo ai concorrenti in posizione utile per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

## **21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Successivamente l'Ufficio procede, in relazione ai soggetti in posizione utile per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, all'accesso all'area del Sistema contenente la "Documentazione amministrativa" e a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Capitolato d'Oneri
- c) se del caso ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio.

L'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di gara è comunicato entro cinque giorni dalla sua adozione.

La Consip si riserva, in qualsiasi momento, di procedere a controlli, a campione, nonché in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, al fine di verificare in capo a questi ultimi il possesso dei requisiti generali e speciali.



È fatta inoltre salva la possibilità di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 22. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. c) del Codice, l'aggiudicazione della presente procedura è stabilita in favore di più operatori economici con i quali verrà stipulato un Accordo Quadro. Le modalità di affidamento dei Contratti Esecutivi sono descritte nel Capitolato Tecnico Generale.

Il numero degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro è determinato in funzione del numero di offerte presenti in graduatoria, come risultante al momento dell'assegnazione da parte della Commissione giudicatrice del punteggio totale e quindi sia prima dell'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia sia prima dell'eventuale procedimento di verifica documentale e funzionale, sulla base della seguente tabella di corrispondenza:

<i>Numero di offerte presenti nella graduatoria dell'AQ (come risultante dal PTot)</i>	<i>Numero di aggiudicatari dell'AQ</i>
2-3	<b>2</b>
4	<b>3</b>
≥5	<b>4</b>

Il massimale contrattuale dell'Accordo Quadro, per la componente Ordine di Fornitura (ODF), pari a € 300.000.000,00, IVA esclusa, sarà ripartito tra gli aggiudicatari in base a quote predefinite in funzione del numero degli aggiudicatari stessi e della relativa posizione in classifica:

- nel caso di 4 aggiudicatari: 40% al primo classificato, 30% al secondo, 20 % al terzo e 10 % al quarto
- nel caso di 3 aggiudicatari: 50% al primo, 30% al secondo e 20 % al terzo
- nel caso di 2 aggiudicatari: 60% al primo e 40% al secondo.

### **La procedura non sarà aggiudicata in presenza di un numero di offerte valide inferiore a 2.**

Si precisa che eventuali variazioni – per esclusioni (es: mancato superamento dell'eventuale verifica di anomalia; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell'offerta – che dovessero intervenire dopo l'assegnazione da parte della Commissione giudicatrice del Punteggio totale alle offerte, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, di far acquisire lo *status* di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvisto. In particolare:

- qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall'applicazione della tabella di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria, e si procederà alla preventiva "revisione" dei punteggi tecnici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. Subentrerà, pertanto, il concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell'assegnazione dei punteggi totali. Si precisa che fa eccezione alla regola generale sopra illustrata – per la quale resterà immutato il numero di aggiudicatari, potendo, al più, determinarsi lo scorrimento della graduatoria – il caso in cui il venir meno di uno o più aggiudicatari (per esclusione o mancata conferma) non possa dar luogo ad alcun tipo di scorrimento, per assenza di concorrenti che seguono. Resta inteso, infatti che, ove il numero degli aggiudicatari sia inferiore a quello precedentemente determinato, le quote dell'Accordo Quadro a ODF dovranno essere ricalcolate facendo riferimento alle quote sopra individuate e corrispondenti al numero di aggiudicatari residui.

- qualora il concorrente non aggiudicatario dovesse essere escluso, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l'individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l'appunto di concorrenti in posizione non utile per l'aggiudicazione. In tal caso, si procederà alla "revisione" dei punteggi tecnici già attribuiti alle offerte rimaste in gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Consip S.p.A. può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Consip S.p.A., qualora si verificano, anche a causa dell'eccessivo protrarsi della procedura di gara, sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione dell'interesse pubblico originariamente posto a fondamento del provvedimento di indizione della procedura di gara, potrà procedere alla revoca della procedura di gara.

Si precisa altresì che, nell'ambito della presente gara troveranno applicazione le previsioni di cui al Regolamento UE n. 2560/2022. In particolare, Consip S.p.A. trasmetterà tempestivamente alla Commissione Europea l'Allegato 15 Sovvenzioni estere e l'eventuale Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 1441/2023 di ogni concorrente e, con riferimento alle prime migliori offerte, non provvederà all'aggiudicazione della procedura e alla stipula dell'Accordo Quadro sino alla rispettiva scadenza dei termini all'uopo previsti dall'art. 30 del Regolamento UE n. 2560/2022, secondo quanto prescritto dall'art. 32 del medesimo Regolamento. Qualora i concorrenti che rivestano la posizione di aggiudicatari abbiano dichiarato di aver ricevuto contributi finanziari esteri (tanto di importo pari o superiore, tanto di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 28 del Regolamento UE n. 2560/2022) e nel caso in cui i termini previsti dall'art. 30 del Regolamento UE n. 2560/2022 dovessero scadere senza che la Commissione UE abbia assunto una decisione espressa ai sensi dell'art. 31 di detto Regolamento, Consip S.p.A. si riserva di procedere all'aggiudicazione e alla stipula dell'Accordo Quadro risolutivamente, condizionandolo all'eventuale adozione di una decisione ai sensi dell'art. 31, par. 2 del Regolamento UE n. 2560/2022, secondo quanto meglio previsto nello Schema di Accordo Quadro.

Le aggiudicazioni sono disposte all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Capitolato d'Oneri ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

In tal caso, si procede a ricalcolare i punteggi tecnici, così come previsto al precedente paragrafo 17.2 e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Accordo Quadro è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.

**Prima della stipula dell'Accordo Quadro Consip verificherà il possesso dei requisiti di cui al capitolo 8 e relativi sottoparagrafi del Capitolato Tecnico Speciale, nonché l'assolvimento degli impegni assunti con riferimento al criterio tabellare C06 di cui al precedente paragrafo 17.1.**

**La stipula dell'Accordo Quadro potrà avvenire soltanto al superamento positivo delle suddette verifiche.**

**Fermo restando quanto previsto ai paragrafi 8.3 e 8.4 del Capitolato Tecnico Speciale, in caso di esito negativo della verifica relativa ai requisiti di cui al capitolo 8, si procederà, nei confronti del solo aggiudicatario verificato negativamente, all'annullamento dell'aggiudicazione e allo scorrimento della graduatoria. Parimenti, in caso di esito negativo della comprova circa l'assunzione degli impegni offerti in corrispondenza del criterio tabellare C06 di cui al precedente paragrafo 17.1, si procederà, nei confronti del solo aggiudicatario verificato negativamente, all'annullamento dell'aggiudicazione e allo scorrimento della graduatoria.**

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula dell'Accordo Quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice.

La stipula dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis, comma 7, 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

L'Accordo Quadro è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

Si precisa che il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula dell'Accordo Quadro per la sua registrazione sarà determinato sulla base di quanto previsto dall'Allegato n. I.4 del Codice.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso dell'Accordo Quadro in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

## 22.1 Documenti per la stipula

Con la comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del Codice, viene richiesto agli aggiudicatari di far pervenire alla Consip S.p.A.:

nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

- a) dichiarazione, conforme all'Allegato 4 - "Facsimile Dichiarazione familiari conviventi", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, dall'ausiliaria;
- b) in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Limitatamente alle generalità dei predetti soggetti delegati l'Aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente, espressa autorizzazione scritta dei medesimi alla pubblicazione delle sopra richiamate generalità sulla sezione del sito dedicato alle Amministrazioni Registrate al sistema delle Convenzioni Consip. Si rappresenta, altresì, che: i) in caso di mancata autorizzazione alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore si obbliga, sin d'ora, a comunicare i sopra richiamati dati alle Amministrazioni ordinanti all'atto di accettazione dell'Ordinativo di Fornitura; ii) l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai suddetti dati tempestivamente e, comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione;
- c) le dichiarazioni di cui al DPCM 1991 n. 187, in conformità all'Allegato 5.

nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) *(eventuale, a discrezione dell'aggiudicatario)*: dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto (obbligatoriamente superiore allo 0%)

che verrà riconosciuto alle Amministrazioni:

- b1) che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato nello Schema di Accordo Quadro;
- b2) che, all'atto di emissione dell'Ordinativo di fornitura, si impegneranno a versare gli importi indicati nelle fatture mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD);
- b) *(eventuale, a discrezione dell'aggiudicatario)*: dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di indicazione di uno sconto da applicare ai prezzi offerti in favore delle Amministrazioni che, all'atto dell'invio dell'Ordine di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura secondo le modalità e nei termini indicati nello schema di Accordo Quadro;
- c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Consip S.p.A. di cui al successivo paragrafo 23.2 del presente Capitolato d'Oneri secondo le modalità e le condizioni ivi indicate;
- d) a comprova dell'assolvimento degli impegni assunti con riferimento al criterio C06 di cui al precedente paragrafo 17.1, idonea documentazione aziendale ufficiale, come ad es. contratto integrativo, policy/regolamenti interni, etc., con riferimento alle misure messe in atto per ciascuna voce offerta;
- e) con riferimento al requisito di cui al paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico Speciale, la documentazione a comprova ivi prevista;
- f) con riferimento al requisito di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico Speciale, la documentazione a comprova ivi prevista;
- g) qualora il concorrente abbia indicato in offerta tecnica di voler erogare l'operatività da remoto mediante soluzioni cloud SaaS, con riferimento ai requisiti di cui al paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico Speciale, dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/200, sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri per impegnare l'impresa, attestante, con riferimento all'operatività da remoto:
  - le soluzioni SaaS offerte (con indicazione del Produttore, se diverso dal Fornitore) e, con riferimento a queste:
    - il link del Catalogo ACN riferito a tali funzionalità;
    - il livello massimo di qualificazione posseduto per tali funzionalità;
    - la data di scadenza della qualificazione;
  - il CSP sulla cui infrastruttura sono implementate le soluzioni SaaS e, con riferimento a tale infrastruttura:
    - il link del Catalogo ACN riferito a tale infrastruttura;
    - il livello massimo di qualificazione posseduto per tale infrastruttura;
    - la data di scadenza della qualificazione;
- h) con riferimento ai requisiti di cui al paragrafo 8.4 del Capitolato Tecnico Speciale e tenendo conto delle indicazioni di cui alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024, documentazione comprovante l'assolvimento dei requisiti DNSH di cui al medesimo paragrafo 8.4, in base a quanto indicato in offerta tecnica, da parte dei centri dati e delle sale server nella disponibilità del Fornitore da cui saranno erogati i servizi da remoto oggetto del presente Accordo Quadro, o, nel caso in cui il concorrente abbia indicato in offerta tecnica di voler erogare l'operatività da remoto mediante soluzioni cloud SaaS, da parte delle infrastrutture dei CSP utilizzate per l'operatività da remoto;
- i) il nominativo, i recapiti e il CV (conforme ai requisiti indicati al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico Speciale), del RUAC dell'AQ.

In caso di RTI e di Consorzi:

- il Facsimile Dichiarazione familiari conviventi e il Facsimile dichiarazione DPCM n.187/1991 di cui ai precedenti punti dovranno essere presentati:
  - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;
  - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dal Consorzio stesso e dalle eventuali Consorziare esecutrici.

- la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, contenente le altre informazioni precedentemente elencate, dovrà essere presentata:
  - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all'incasso in capo alla mandataria / capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
  - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett.re b), c) e d), del Codice dal Consorzio;
- la garanzia definitiva dovrà essere presentata:
  - in caso di RTI o di Consorzi ordinari, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese;
  - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dal Consorzio stesso;
- le dichiarazioni concernenti gli sconti aggiuntivi dovranno essere presentati: (i) in caso di RTI, dall'Impresa mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso;
- le ulteriori dichiarazioni e documentazione dovranno essere presentati: (i) in caso di RTI, dall'Impresa mandataria, anche eventualmente per conto delle altre imprese del raggruppamento; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso, anche eventualmente per conto delle altre consorziate esecutrici;
- dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione:
- in caso di RTI, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli nonché, l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate;
- in caso di Consorzio ordinario, copia dell'atto costitutivo, con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli nonché, con l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese consorziate.

si precisa che entro il termine fissato per l'attivazione dell'Accordo Quadro il fornitore è tenuto a:

- inviare il catalogo elettronico compilato a Consip attraverso l'apposita funzione disponibile sul Sistema;
- previa approvazione di Consip del catalogo inviato dall'aggiudicatario, sottoscrivere con firma digitale il documento in formato "pdf" riassuntivo del catalogo e inviarlo a Consip attraverso l'apposita funzione presente sul Sistema;
- trasmettere il Piano della Qualità generale entro le tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico Speciale.

## 22.2 Garanzia definitiva

Ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario dovrà prestare:

### 1. Una garanzia in favore di Consip S.p.A.

Una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari a **€ 307.500,00**.

La garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nonché il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012. La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la sua durata e dei Contratti Esecutivi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti. Tale garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla stipula e antecedente all'acquisizione di efficacia dei Contratti Esecutivi e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione dell'Ordinativo di Fornitura per fatto del Fornitore, nonché

nel caso di mancata trasmissione entro il prescritto termine della singola Garanzia Definitiva in favore della PA. In caso di mancata accettazione dell'ordinativo per fatto del Fornitore, Consip si riserva di procedere con la risoluzione dell'Accordo Quadro e con la conseguente segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La suddetta garanzia:

- potrà essere rilasciata con le modalità, ivi incluse quelle di verifica di veridicità della cauzione così come stabilite dalla delibera Anac n. 606 del 19/12/2023, e dai soggetti di cui al precedente paragrafo 10;
- deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta rispettivamente della Consip;
- è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice e nello schema di Accordo Quadro;
- potrà essere ridotta in ragione delle regole previste dall'art. 106, comma 8, del Codice e di quanto stabilito dal precedente paragrafo 10; aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione. Al fine di determinare il corretto importo delle garanzie in oggetto, si fornisce come ausilio, **l'Allegato 6 - Foglio di calcolo garanzie**;
- dovrà essere predisposte nel rispetto **dell'Allegato 7 – Facsimile di garanzie per la stipula dell'Accordo Quadro** e da utilizzare ai fini della stipula dell'Accordo Quadro.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria dello specifico aggiudicatario e la Consip S.p.A. potrà aggiudicare l'Accordo Quadro al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro.

La Consip si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti.

## **2. Tante garanzie in favore delle singole Amministrazioni Contraenti**

Il Fornitore, in caso di affidamento di ogni singolo Contratto Esecutivo, sarà altresì obbligato a prestare apposita garanzia definitiva per il singolo Contratto Esecutivo, come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico Generale.

## **23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dall'Accordo Quadro è competente il Foro di Roma.

Per i Contratti Esecutivi di importo pari o superiore a 1 milione di euro trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del Contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il numero dei membri del Collegio sarà indicato dall'Amministrazione contraente in sede di Contratto Esecutivo.

## **24. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso la Consip S.p.A., ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Consip S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nonché a quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato da Consip S.p.A. ai sensi della L. 190/2012.

A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell'Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it).

## **25. ACCESSO AGLI ATTI**

Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 5, del Codice, nel caso in cui la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dai concorrenti ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui si è richiesto l'oscuramento sarà consentita decorso il termine di impugnazione previsto dal comma 4 dell'art. 36 del Codice.

Si rammenta, altresì, che Consip si riserva di procedere alla segnalazione all'Anac ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice.

## **26. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

### **Finalità del trattamento**

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini gestione della gara e dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica e nel rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/07, per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Consip S.p.A. ai fini della stipula della dell'Accordo Quadro, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'Accordo Quadro medesimo;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti da Consip S.p.A. saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono all'Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
- tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

### **Base giuridica e natura del conferimento**

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a Consip, in caso di aggiudicazione, saranno comunicati alle "Amministrazioni" per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge.

### **Natura dei dati trattati**

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE.

### **Modalità del trattamento dei dati**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, del D. Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A.

in modo da assicurare la riservatezza necessaria e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, volte a garantire l'integrità e la segretezza dei dati e a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in osservanza del Regolamento UE.

#### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati saranno trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara e l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dal personale che svolge attività inerenti; inoltre i dati saranno anche nella disponibilità dell'Amministratore del Sistema, opportunamente nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 regolamento UE/2016/679. Inoltre, i dati potranno essere;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione dell'Accordo Quadro, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. svolga attività ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia per l'Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
- comunicati agli organismi di ispezione accreditati che effettuano attività di monitoraggio degli strumenti d'acquisto per conto di Consip S.p.A.;
- comunicati alla UIF – Banca d'Italia in caso di ottemperanza da parte di Consip S.p.A. dell'obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012, D. Lgs. n. 33/2013), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it), sezione "Società Trasparente", [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e la BDNC; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it). Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), saranno utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

#### **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo relativo dell'Accordo Quadro, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

#### **Processo decisionale automatizzato**

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

#### **Diritti del concorrente/interessato**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto: i) di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli



stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii*) di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv*) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

#### **Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati**

Titolare del trattamento è il Ministero dell'economia e delle finanze, (Mef) con sede in Roma, Via XX settembre 97 che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Consip S.p.A è stata nominata dal Mef Responsabile del trattamento dei dati personali per le attività svolte nell'ambito del Programma di Razionalizzazione, pertanto, per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di Consip S.p.A., al seguente indirizzo email:

***esercizio.diritti.privacy@consip.it o dpo@postacert.consip.it***

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'Autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

#### **Clausola finale**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario; si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. per le finalità sopra descritte.

**Consip S.p.A.**

Dott. Marco Mizzau

(L'Amministratore Delegato)